

Legge cantonale sulla pesca (LCP)

accettata dal Popolo il 26 novembre 2000¹⁾

I. Campo di validità e scopo

Art. 1

¹ La presente legge vale per tutti i corsi d'acqua pubblici e privati. Campo di validità

² Per le piscicoltura e i corsi d'acqua creati artificialmente nei quali i pesci e i gamberi non possono penetrare in modo naturale, fanno stato le disposizioni del diritto federale.

Art. 2.

La presente legge si prefigge di: Scopo

- a) salvaguardare, migliorare o a seconda delle possibilità ripristinare la varietà delle specie e le popolazioni di pesci e gamberi e della microfauna predata indigeni nonché dei loro spazi vitali;
- b) proteggere le specie e le razze di pesci e gamberi minacciate nonché i loro spazi vitali;
- c) garantire l'utilizzazione sostenibile delle popolazioni di pesci.

Art. 3

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge si riferiscono ad entrambi i sessi, se non risulta altrimenti dal senso della legge. Parificazione dei sessi

II. Regalia della pesca e diritto di pesca

Art. 4

¹ Il diritto di pesca in tutte le acque del Cantone dei Grigioni spetta, con riserva dei venticinque diritti speciali di pesca, al Cantone. Regalia della pesca

² Il Cantone conferisce il diritto di pesca secondo il sistema della licenza.

Art. 5

¹ Il diritto di esercitare la pesca viene acquisito con l'acquisto della licenza di pesca. Licenza di pesca

¹⁾ M del 14 dic. 1999/413, PGC 1999/2000, 939

² È autorizzato ad acquistare la licenza di pesca chi nell'anno dell'acquisto compie almeno i 14 anni.

³ I candidati che intendono acquistare una licenza di pesca possono venir obbligati a comprovare di disporre delle necessarie conoscenze in materia di pesca. Il Governo disciplina i particolare nell'ordinanza ¹⁾.

⁴ La licenza di pesca è personale e non è trasferibile. Essa autorizza il detentore a pescare in tutto il Cantone, riservati speciali diritti di pesca vigenti.

⁵ Il Governo emana le necessarie disposizioni sul rilascio, sulla compilazione e il portare con sé delle licenze cantonali di pesca ²⁾.

Art. 6

Diritto di pescare sotto sorveglianza

¹ Il diritto di pescare sotto sorveglianza autorizza i giovani di età fino a 13 anni ad esercitare la pesca sotto sorveglianza di un titolare adulto della licenza. Per il limite d'età fa stato l'anno civile.

² L'esercizio del diritto di pescare sotto sorveglianza deve avvenire con l'attrezzo da pesca del titolare della licenza tenuto alla sorveglianza. I pesci catturati vengono sommati ad un eventuale contingente giornaliero del titolare della licenza.

Art. 7

Motivi di rifiuto

Il rilascio della licenza di pesca viene rifiutato a quelle persone che:

- a) sono state escluse dal diritto di pescare;
- b) si trovano in esecuzione di misure penali o di misure stazionarie;
- c) non hanno pagato multe, spese, tasse e contributi sostitutivi del valore scaduti nel Cantone causa violazioni commesse contro il diritto di pesca.

Art. 8

Obbligo di dare informazioni

Gli interessati all'acquisto di una licenza di pesca sono tenuti a dare informazioni veritiere agli uffici di rilascio delle licenze sui requisiti per l'acquisto e sui motivi di rifiuto.

Art. 9

Tasse per la licenza

¹ L'ammontare delle tasse per le licenze di pesca si conforma alla durata della validità; per le persone domiciliate nel Cantone valgono le seguenti aliquote:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| a) licenza annuale | fr. 200.– |
| b) licenza mensile | fr. 150.– |
| c) licenza per mezzo mese | fr. 120.– |

¹⁾ CSC 760.110

²⁾ CSC 760.180

- d) licenza settimanale fr. 80.–
- e) licenza giornaliera fr. 30.–

² Le persone non domiciliate nel Cantone devono pagare al massimo il triplo della tassa.

³ Le tasse per la patente per giovani fino a 16 anni ammontano per tutti gli interessati al massimo alla metà delle aliquote di cui ai capoversi 1 e 2 della presente disposizione. Per il limite d'età fa stato l'anno civile.

⁴ Per l'esercizio del diritto di pescare sotto sorveglianza non vengono riscosse tasse.

⁵ Le aliquote delle tasse ai sensi dei capoversi 2 e 3 della presente disposizione vengono fissate dal Governo.

⁶ Il Governo può adeguare le tasse al rincaro.

III. Protezione e utilizzazione dei pesci e dei gamberi

Art. 10

La gestione dei corsi d'acqua deve essere finalizzata in modo che da una parte vengano conservati, migliorati o, a seconda delle possibilità, ripristinate la varietà naturale della specie e le popolazioni di pesci e gamberi indigeni, e dall'altra che venga conseguito un utile sostenibile.

Gestione
1. Principio

Art. 11

¹ La gestione dei corsi d'acqua in regalia compete al Cantone.

² Costituiscono le basi per la gestione dei corsi d'acqua in modo particolare il rilevamento degli stessi, il censimento del patrimonio ittico e la stima del ricavo delle acque pescose. Sulla base di questi dati vengono allestiti i piani per il ripopolamento delle acque pescose.

³ Per il ripopolamento delle acque pescose il Cantone provvede alla cattura del fregolo e gestisce piscicoltura.

2. Competenza,
basi,
ripopolamento

Art. 12

¹ Il Governo emana per la conservazione della varietà naturale della specie nonché per la protezione e l'utilizzazione sostenibile dei pesci e gamberi in modo particolare disposizioni per:

- a) le specie da proteggere;
- b) le zone di protezione e i periodi di protezione;
- c) le lunghezze e il numero di catture;
- d) gli attrezzi e gli ausili per la cattura e il loro uso;
- e) i metodi di cattura e le esche;
- f) la cattura e l'impiego di pesci da esca;
- g) la cattura della microfauna predata;
- h) la reimmissione di pesci e gamberi protetti;

Conservazione
della varietà
naturale della
specie e
utilizzazione
sostenibile

- i) la tenuta di pesci;
- j) la cattura del fregolo;
- k) il ripopolamento dei corsi d'acqua;
- l) la raccolta di dati.

² I titolari di una licenza di pesca possono venir obbligati a tenere una statistica delle catture.

Art. 13

Esercizio della
pesca 1.
Protezione degli
animali

¹ I pesci e i gamberi non devono essere feriti inutilmente durante la cattura.

² I pesci catturati devono essere liberati accuratamente dall'amo, stabulati o uccisi.

Art. 14

2. Divieto di
guado

¹ Per esercitare la pesca è permesso accedere alle rive della terraferma e da isole fino al bordo dei corsi d'acqua.

² Senza pescare contemporaneamente, gli aventi diritto di pescare possono accedere all'alveo del fiume guadandolo, per attraversarlo o per sciogliere ami rimasti impigliati.

Art. 15

3. Accesso alle
rive

¹ I proprietari di fondi devono tollerare l'accesso alle rive ai titolari della licenza, nella misura in cui ciò sia necessario per poter pescare. Degli eventuali danni arrecati rispondono i titolari della licenza secondo le disposizioni del diritto civile.

² Il diritto di accesso alle rive non può essere reso inutilmente più difficile o impossibile mediante la costruzione di edifici, impianti e recinzioni nonché l'emanazione di divieti d'accesso.

³ Il Governo può emanare divieti di accesso alle rive permanenti o limitati nel tempo, se ciò è necessario per motivi pubblici preponderanti.

IV. Protezione degli spazi vitali

Art. 16

Principio

¹ Gli spazi vitali dei pesci, gamberi e della microfauna predata devono essere conservati e a seconda delle possibilità migliorati o ripristinati.

² Il Governo può limitare o vietare l'esercizio di attività ricreative e di sport acquatici su corsi d'acqua, se la protezione di questi corsi d'acqua, delle rive, delle piante e degli animali o di altri interessi pubblici importanti lo richiedono.

Art. 17

Il Cantone può concedere sussidi a misure che servono a migliorare le condizioni di vita dei pesci e dei gamberi nonché a ripristinare localmente gli spazi vitali distrutti, se queste misure sono d'interesse preponderante per la pesca.

Sussidi cantonali

Art. 18

L'obbligo di autorizzazione per interventi tecnici nonché la disposizione di misure per nuovi impianti e per impianti esistenti si conforma al diritto federale.

Interventi tecnici
1. Diritto
determinante**Art. 19**

¹⁾L'autorizzazione, fondata sulla legislazione concernente la pesca, per interventi tecnici viene rilasciata dal Dipartimento. Esso può delegare queste competenze del tutto o in parte all'ufficio competente.

2. Autorizzazione
fondata sulla
legislazione
concernente la
pesca

²⁾ Se un progetto richiede altre autorizzazioni cantonali, il Governo stabilisce la procedura direttiva e designa l'autorità direttiva competente per il rilascio dell'autorizzazione fondata sulla legislazione concernente la pesca. Il diritto di essere ascoltati degli uffici cantonali specializzati resta garantito.

Art. 20

La disposizione di misure per impianti esistenti avviene ad opera del Governo.

3. Misure per
impianti esistenti**Art. 21²⁾**

La vigilanza sulla pianificazione e l'esecuzione di misure decretate sulla base dell'articolo 19 e dell'articolo 20 della presente legge compete all'ufficio competente. Se non vengono adottate corrispondenti misure, il Dipartimento può disporre l'esecuzione d'ufficio a carico del committente.

4. Vigilanza ed
esecuzione
d'ufficio**Art. 22**

Se il ricavato dalla pesca di un corso d'acqua viene ridotto da interventi tecnici, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione fondata sulla legislazione concernente la pesca fissa un indennizzo per la perdita del ricavato dalla pesca oppure ordina misure sostitutive equivalenti.

5. Indennizzo

¹⁾ Testo giusta art. 55 della legge sulla caccia, CSC 740.000; entrato in vigore il 1° gen. 2007

²⁾ Testo giusta art. 55 della legge sulla caccia, CSC 740.000; entrato in vigore il 1° gen. 2007

Art. 23

Responsabilità,
spese per misure
cautelari

¹ La responsabilità per danni si conforma al diritto federale.

² Il Dipartimento può accollare alle persone che al momento del danno detenevano la responsabilità civile le spese per misure cautelari, che le autorità o terzi adottano per constatare, difendersi o per eliminare una minaccia immediata di un'azione dannosa sugli animali acquatici e sui loro spazi vitali.

V. Informazione, formazione e ricerca**Art. 24**

Informazione

Il Dipartimento provvede ad un'adeguata informazione del pubblico nel campo della pesca.

Art. 25

Formazione

Il Cantone promuove la formazione e il perfezionamento dei pescatori. Esso può affidare questo compito a terzi e concedere contributi alla formazione e al perfezionamento dei pescatori.

Art. 26

Ricerca

Il Cantone può versare contributi a progetti di ricerca, se tali progetti sono d'interesse cantonale.

VI. Diritti speciali di pesca**Art. 27**

Consistenza dei
beni

I comprovati speciali diritti di pesca sono garantiti nella loro consistenza.

Art. 28¹⁾

Gestione

¹ Per il ripopolamento dei corsi d'acqua i titolari di speciali diritti di pesca devono richiedere l'autorizzazione dell'ufficio competente.

² L'ufficio competente può limitare o vietare nel quadro dell'autorizzazione il ripopolamento dei corsi d'acqua per motivi ecologico-itici.

Art. 29

Polizia della
pesca

¹ L'esercizio degli speciali diritti di pesca sottostà alle disposizioni di polizia della pesca della presente legge.

¹⁾ Testo giusta art. 55 della legge sulla caccia, CSC 740.000; entrato in vigore il 1° gen. 2007

² Il Governo può emanare disposizioni sul rilascio e sul portare con sé delle tessere di pesca.

VII. Competenze

Art. 30

¹ Il Governo emana le disposizioni esecutive ¹⁾.

Governo

² Esso è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni esecutive di accordi internazionali concernenti la pesca e a stipulare con altri cantoni convenzioni sulla pesca in corsi d'acqua intercantionali.

Art. 31

Il Dipartimento esercita la vigilanza generale sulla pesca.

Dipartimento

Art. 32²⁾

¹ L'ufficio competente è l'Ufficio cantonale specializzato per le questioni relative alla pesca. Esso è competente segnatamente per l'adempimento di compiti di cura, di economia della pesca e di polizia della pesca.

Ufficio
competente

² Per adempiere ai propri compiti nonché per scopi di formazione e ricerca l'ufficio competente può autorizzare, effettuare o disporre catture speciali.

Art. 33

¹ La vigilanza sulla pesca viene esercitata:

Organi di
vigilanza

- a) ³⁾ dal capo dell'ufficio competente;
- b) dai guardapesca cantonali;
- c) dai guardiani cantonali della selvaggina;
- d) dalla Polizia cantonale;
- f) dai guardiani del Parco Nazionale;
- g) dai guardapesca volontari.

^{2 4)} Il capo dell'ufficio competente, i guardapesca cantonali, i guardiani cantonali della selvaggina nonché i guardiani del Parco Nazionale sono organi delle autorità dell'azione penale. Nel quadro di un'azione penale essi hanno i medesimi diritti e doveri della Polizia cantonale.

¹⁾ CSC 760.150

²⁾ Testo giusta art. 55 della legge sulla caccia, CSC 740.000; entrato in vigore il 1° gen. 2007

³⁾ Testo giusta art. 55 della legge sulla caccia, CSC 740.000; entrato in vigore il 1° gen. 2007

⁴⁾ Testo giusta art. 55 della legge sulla caccia, CSC 740.000; entrato in vigore il 1° gen. 2007

³ Il Governo disciplina i compiti e le competenze degli organi di vigilanza sulla pesca.

Art. 34

Commissione per la pesca

¹ Il Governo nomina, di volta in volta per la durata di quattro anni, una Commissione per la pesca composta da cinque a sette membri. La presidenza spetta al capodipartimento.

² La Commissione per la pesca consiglia il Governo e il Dipartimento in questioni importanti concernenti il settore della pesca.

³ Il periodo di carica dei membri della Commissione è di 12 anni al massimo.

VIII. Tutela giuridica

Art. 35

Rimedi legali

¹ ...¹⁾

² ...²⁾

³ Se l'autorizzazione fondata sulla legislazione concernente la pesca viene rilasciata da un'autorità direttiva ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 della presente legge, l'autorità dei rimedi legali competente nel quadro della procedura direttiva decide anche in merito all'autorizzazione fondata sulla legislazione concernente la pesca.

IX. Disposizioni penali

Art. 36

Contravvenzioni al diritto cantonale

¹ Viene punito con multa fino a 20 000 franchi chi contravviene intenzionalmente o per negligenza alla presente legge o agli atti legislativi e alle decisioni basati su di essa, se la contravvenzione non viene già punita sulla base del diritto federale. Il tentativo e la complicità sono passibili di pena.

² ³⁾Qualora il diritto federale o la presente legge non dispongano altrimenti, la procedura si conforma al codice di procedura penale.

¹⁾ Abrogazione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3415; entrata in vigore il 1° gen. 2007

²⁾ Abrogazione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3415; entrata in vigore il 1° gen. 2007

³⁾ Testo giusta decisione popolare del 30 novembre 2003; Rapporto esame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali dell'11 marzo 2003, 3; PGC 2003/04, 299; entra in vigore il 1° feb. 2004

Art. 36a¹⁾

¹ Contravvenzioni possono essere punite in una procedura semplificata con multe disciplinari, se si tratta di fattispecie semplici e chiaramente rilevabili. La multa disciplinare può ammontare al massimo a 300 franchi. Non possono essere riscosse ulteriori spese.

Procedura di multa disciplinare

² I precedenti e le condizioni personali dell'autore non vengono considerate nel quadro della procedura di multa disciplinare.

³ La procedura di multa disciplinare è esclusa:

- a) in caso di infrazioni tramite le quali l'autore ha messo in pericolo o ferito persone oppure ha provocato danni materiali;
- b) in caso di infrazioni che non sono state osservate o constatate direttamente da un organo di vigilanza della pesca autorizzato;
- c) in caso di infrazioni commesse da bambini;
- d) in caso di violazioni e contravvenzioni ai sensi della legislazione federale sulla pesca, fatta eccezione delle infrazioni contro le disposizioni sulla protezione;
- e) se all'autore viene inoltre rimproverata un'infrazione che non è contemplata dall'elenco delle multe.

⁴ Se un autore non residente in Svizzera non paga subito la multa, deve depositare l'importo o fornire un'altra garanzia adeguata.

⁵ Il Governo disciplina i dettagli in un'ordinanza. In particolare allestisce un elenco delle contravvenzioni da punire con multe disciplinari, determina l'importo delle multe, definisce gli organi di sorveglianza della pesca autorizzati a riscuotere multe disciplinari, stabilisce i loro obblighi e descrive i presupposti nei quali è obbligatoria l'esecuzione di una procedura penale ordinaria.

Art. 36b²⁾

La mancata consegna o la consegna tardiva del foglio o del libretto della statistica vengono punite dall'ufficio competente, secondo le disposizioni sulla procedura penale dinanzi ad autorità amministrative, con una multa fino a 200 franchi.

Mancata consegna della statistica sulle catture

Art. 37

¹ I pesci catturati illecitamente appartengono al Cantone.

Pesci catturati illecitamente

¹⁾ Introduzione giusta decisione popolare del 30 nov. 2003; Rapporto esame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantionali dell'11 mar. 2003, 3; PGC 2003/04, 299; entra in vigore il 1° feb. 2004

²⁾ Testo giusta art. 55 della legge sulla caccia, CSC 740.000; entrato in vigore il 1° gen. 2007

² Per i pesci catturati illecitamente che non possono più essere utilizzati deve essere versato un indennizzo al Cantone. Tale indennizzo viene calcolato secondo il valore di mercato dei pesci vivi.

³ ¹⁾ L'autorità penale che giudica la pesca illegale deve al contempo anche decidere in merito all'indennizzo.

Art. 38

Privazione del diritto di pescare

¹ La privazione del diritto di pescare quale pena accessoria si conforma al diritto federale.

² Se la licenza di pesca viene conseguita con l'inganno, il diritto di pescare deve essere revocato quale misura amministrativa da parte del giudice per almeno un anno e al massimo cinque anni.

X. Disposizioni finali

Art. 39

Abrogazione del diritto prevalente

La legge sulla pesca del Cantone dei Grigioni del 20 ottobre 1968 ²⁾ viene abrogata.

Art. 40

Disposizioni transitorie

La presente legge viene applicata anche a procedure penali e amministrative pendenti al momento dell'entrata in vigore, per quanto le relative disposizioni siano più favorevoli per gli interessati.

Art. 41

Entrata in vigore

Il Governo stabilisce la data d'entrata in vigore della presente legge ³⁾.

¹⁾ Testo giusta decisione popolare del 30 nov 2003; Rapporto esame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali dell'11 mar. 2003, 3; PGC 2003/04, 299; entra in vigore il 1° feb. 2004

²⁾ aRB 1969, 54 e modifiche giusta indice AGS

³⁾ L'art. 5 cpv. 2, l'art. 6 e l'art. 9 cpv. 3 e cpv. 5 entrano in vigore il 1° gen. 2001 giusta il DG del 5 dic. 2000; tutte le altre disposizioni entrano in vigore il 1° gen. 2002.